



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 118/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1, del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'art. 11, contenente modifiche ai commi 2,3,3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali ex art. 3 D.Lgs n. 281/1997 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante gli schemi tipo della relazione di fine mandato, specificatamente; schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A); dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B); dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la nota istruttoria prot. n. 4647 del 13 maggio 2024, con cui venivano richiesti al **Comune di Pagno (CN)** chiarimenti in ordine al mancato invio a questa Sezione della predetta relazione di fine mandato, nonché in relazione ai termini di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente;

Vista l'ordinanza n. 25/2024 del 28 maggio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata in Camera di consiglio per l'odierna seduta, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il Relatore, Primo Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

I termini temporali di redazione e pubblicazione sono scansiti dal comma 2, e sulla decorrenza degli stessi sono intervenuti i pronunciamenti chiarificatori delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con la pronuncia n. 5 del 2021.

Tale relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per

essere poi pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd), della Legge 5 maggio 2009, n. 42 (recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

La normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *"unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata"*.

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla Sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque *"espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost"* ed è funzionale al fatto che la Corte dei conti possa verificare, *"con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4"*, mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Tra gli enti la cui popolazione è stata chiamata alle urne vi è il Comune di Pagno, ente compreso nel territorio del Provincia di Cuneo e con una popolazione di 584 cittadini residenti; con nota istruttoria prot. n. 4647 del 13 maggio 2024, sono stati richiesti

all'Ente chiarimenti in ordine al mancato invio a questa Sezione della relazione di fine mandato, nonché in relazione ai termini di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente, in quanto, a seguito di verifiche, la relazione medesima non risultava pervenuta alla Sezione, né era stata reperita sul sito istituzionale dell'Ente, per cui è stato richiesto all'Ente di indicare l'*Uniform Resource Locator* (c.d. URL) ove sarebbe stato possibile consultare la relazione, specificandone la data di pubblicazione.

A riguardo l'Ente, soltanto a seguito dell'invio della richiesta istruttoria sopra richiamata, in data 17 maggio 2024 ha trasmesso alla Sezione la relazione di fine mandato. In particolare, il Comune, con il riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, ha comunicato quanto segue: *"La relazione di fine mandato è stata redatta. È stata sottoscritta dal Sindaco e certificata dal revisore in data 12 aprile 2024 e non caricata su piattaforma per mero errore materiale.*

È stata inviata alla Corte dei Conti attraverso la piattaforma "ConTe" in data odierna e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente

(Url:https://www.comune.pagno.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=4)" (v. nota prot. n. 887 del 17 maggio 2024).

A seguito di riscontro da parte del Comune, come sopra riportato, e, quindi, di stessa ammissione da parte dell'Ente, risulta, pertanto, che la relazione di fine mandato in parola sia stata sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione in data 12 aprile 2024 – come si evince dalla copia allegata alla nota di riscontro alla Sezione -, e, quindi, sottoscritta dal Sindaco oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento (per il caso di specie il 28 marzo 2024), nonché inviata alla Sezione e pubblicata soltanto in data 17 maggio 2024, cioè solo a seguito dell'invio della richiesta istruttoria e, quindi, anche in questo caso, oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento (per il caso di specie il 19 aprile 2024); secondo quanto comunicato dallo stesso Ente, il mancato caricamento su piattaforma nel sito istituzionale sarebbe imputabile a *"mero errore materiale"*.

Risulta, quindi, acclarato *per tabulas* – e ammesso dallo stesso Ente - che il Comune di Pagno (CN) non ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato.

Pertanto, il Magistrato Istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegiale al fine di discutere, in Camera di consiglio, del riferito acclarato tardivo adempimento.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 16 del 2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

In argomento, si ricorda che il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, sopra citato, stabilisce, in particolare, che *"[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011 secondo cui *"[i]n caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.

Come puntualmente indicato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza n. 28/2019/DELCL del 18 settembre 2019, *"[n]on v'è dubbio che la redazione della relazione di fine mandato costituisca, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (come recita il citato art. 4), il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali i Sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale, con imputazione diretta a quest'ultimo"*.

Viene poi chiarito che, come evidenziato da talune Sezioni regionali di controllo (ex plurimis Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 129/2014/QMIG del 12 novembre 2014), la relazione di fine mandato *"costituisce un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:*

- *deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;*

- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggior peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale".

Le stesse Sezioni Riunite in speciale composizione hanno quindi rimarcato che "[l]a relazione di fine mandato [...] si configura come strumento che garantisce 'la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti' (come recita l'art. 1, comma 1, della legge n.42/2009, in un'ottica di avvicinamento dell'elettore all'eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale)". Tale documento, pertanto, costituisce attuazione del principio di *accountability* al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La rigida scansione temporale degli adempimenti connessi alla redazione ed alla pubblicazione della relazione di fine mandato costituiscono, quindi, fattori determinanti per l'effettiva operatività del predetto principio.

Come ben evidenziato dalla Sezione regionale per la Puglia con deliberazione n. 4/2019/VSG del 25 gennaio 2019, l'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare "il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa". Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 individuano i soggetti obbligati e disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione, la relazione di fine mandato del Comune di Pagno è stata sottoscritta dal Sindaco oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, come sopra specificato.

Criticità sorgono, altresì, sulla pubblicazione della relazione in quanto la stessa non è stata pubblicata entro il termine previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

Sul punto, infatti, occorre rilevare che la relazione di fine mandato è stata pubblicata solo a seguito della richiesta del Magistrato Istruttore e, specificatamente, in data 17 maggio 2024, cioè oltre la scadenza del termine di pubblicazione, con nocumento rispetto alla *ratio* stessa dell'adempimento della pubblicazione come sopra illustrata.

In merito si evidenzia che l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 attribuisce al Sindaco l'onere della pubblicazione, per cui detta Autorità, pur potendosi avvalere della struttura dell'Ente per adempiere a tale obbligo, non può poi del tutto disinteressarsi dell'esecuzione dello stesso, incombando comunque su tale Autorità almeno un onere di verifica della corretta pubblicazione della relazione di fine mandato.

Con la mancata pubblicazione della relazione nei termini previsti non è stata data attuazione al principio di *accountability* al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata, violando obblighi funzionali a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011 dispone che *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti"*. Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (v. Sezione di controllo Liguria, deliberazione 17 maggio 2018, n. 95/2018/SRCLIG).

In ordine al menzionato regime sanzionatorio, le Sezioni riunite in speciale composizione, con la citata sentenza n. 28/2019/DELC, hanno evidenziato che *"la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (atteso che la prima costituisce il presupposto per effettuare la seconda), e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, mediante una sorta di 'controllo diffuso' esercitabile da chiunque abbia interesse a valutare il corretto esercizio di poteri pubblici con riferimento ai canoni del*

buon andamento e dell'imparzialità. L'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare 'buon andamento' e 'trasparenza', entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese. Il sistema sanzionatorio è stato, infatti, concepito come omogeneo [...], identico per ciascuna delle violazioni in esame".

Pertanto, in argomento, si ricorda, altresì, la più recente pronuncia delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 5/2021/EL, sopra richiamata, la quale, con riguardo alla fattispecie della tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato nel sito istituzionale dell'Ente, ha precisato che *"l'art. 4 D.lgs. n. 149/2011 disciplina articolatamente un obbligo di legge. **La difformità esecutiva di tale inadempimento costituisce inesatto inadempimento, ergo, violazione dell'obbligo di legge"**; infatti, **"la legge, nel disciplinare il programma di adempimento, ha riservato al tempo un ruolo che non può in nessun modo essere considerato ordinario, bensì, quello di un elemento fondamentale del valore della relazione di fine mandato, ergo, del disvalore associato alla conseguente sanzione per inadempimento: i termini servono infatti a garantire uno spatium cogendi minimo, a garanzia del consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata. I termini, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento"** (enfasi aggiunta).*

Ne consegue che anche la tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato, cioè oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, configura la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011.

Per l'applicazione della sanzione, inoltre, si richiamano le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 15/2015/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

Nell'occasione è stato osservato, in primo luogo, come il legislatore non qualifichi come *"sanzioni pecuniarie"* le decurtazioni dell'indennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. La Sezione delle Autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha, a tale proposito, rilevato che *"... la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà*

sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge”; ha poi chiarito che “... la disposizione del comma 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloc[a] tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare ad attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.

In ordine, infine, all’entità della sanzione, la Sezione delle autonomie, con la medesima deliberazione, ha rilevato un mancato coordinamento tra il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, ed il comma 6 del medesimo articolo. In particolare, è stato posto in evidenza un disallineamento tra il termine di pubblicazione della relazione, ora fissato a non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, e l’entità della sanzione in caso di mancata redazione o pubblicazione, consistente nel dimezzamento dell’indennità di mandato relativa alle tre mensilità successive all’inadempimento, comprendendo, pertanto, anche un periodo in cui il Sindaco, non rivestendo più tale incarico, non percepisce alcuna indennità di mandato suscettibile di riduzione.

Sul punto la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che “[l]a riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l’impossibilità di calcolare la riduzione dell’indennità di mandato sulla base delle tre ‘successive’ mensilità potrebbe, di fatto, tradursi in un’obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive”.

In ultimo, si evidenzia che l’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011, oltre alle predette sanzioni, dispone che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Ente, della relazione di fine mandato, “il sindaco è [...] tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

la tardiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Pagno (CN), della relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della

Sezione, al Sindaco ed al Segretario comunale del Comune di Pagno (CN).

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Così deciso nella Camera di consiglio riunitasi nel giorno del 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **31 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese